

DIRITTO SOCIETARIO

Farmacie: i chiarimenti del Notariato

di **Viviana Grippo**

Sono già state affrontate, con alcuni precedenti interventi, le numerose **novità** in tema di **gestione delle farmacie** apportate dalla **L. 148/2017**, c.d. "**legge sulla concorrenza**" ("[Farmacie: le novità del decreto concorrenza – I° parte](#)" e "[Farmacie e indici di bilancio – II° parte](#)")

La principale di esse è sicuramente rappresentata dal **venire meno** del **limite** all'esercizio dell'attività da parte delle **società di capitali** che caratterizzava la normativa preesistente.

Le modifiche introdotte dalla **legge sulla concorrenza**, sono poi state oggetto di approfondimento ad opera del **Consiglio di Stato**, il quale è intervenuto in merito alle disposizioni sulla compatibilità dei soci nell'acquistare partecipazioni di gestione nelle farmacie.

Le critiche mosse al parere del Consiglio di Stato da più vie hanno, probabilmente, suggerito un intervento del **Notariato (studio n. 75/2018)** che non ha lesinato a sua volta **commenti negativi**, sottolineando che, attenendosi in maniera rigorosa a quanto il Consiglio di Stato ha stabilito in materia di incompatibilità, **nessuna persona fisica potrebbe partecipare alla gestione delle farmacie**, a meno che nulla facente.

Il Notariato si spinge poi oltre, avanzando quasi l'idea che le parole del Consiglio di Stato rappresentino una sorta di **abrogazione implicita** del disposto della legge sulla concorrenza.

Secondo il Notariato, in conclusione, l'**incompatibilità** dovrebbe agire solo con riferimento ai **farmacisti soci** e/o **direttori** in virtù del disposto dell'[articolo 8, comma 3, L. 362/1991](#) con conseguente possibilità, per il dipendente pubblico o privato, di detenere partecipazioni in società di gestione delle farmacie.

Fatta questa introduzione si **riepiloga** lo **stato dell'arte**.

FARMACIE

potranno essere gestite da persone fisiche ma anche da società di capitali (srl - spa - sapa)

SOCI DELLE SOCIETÀ

anche non farmacisti

DIRETTORE DELLA FARMACIA

non deve essere necessariamente un socio, basta che abbia il titolo di farmacista

NUMERO DI FARMACIE GESTITE DA SOCIETÀ

non c'è più il limite delle 4 farmacie (introdotto invece il limite del 20% per regione)

OGGETTO ESCLUSIVO

rimane l'obbligo della esclusività dell'oggetto

- OBBLIGO COMUNICAZIONE COMPAGINE SOCIALE** sociale
entro 60gg: comunicazione all'Ordine e alla Asl competente
- TRASFERIMENTO QUOTE SOCIALI** non ci sono limitazioni al trasferimento delle quote sociali
- TRASFERIMENTO PER MORTE** le quote sociali sono trasferibili anche a eredi non farmacisti
- INCOMPATIBILITÀ SOCIO PERSONA FISICA DI SOCIETÀ TITOLARE (alcune)**
- essere direttore/collaboratore di farmacia del quale non è socio
 - essere titolare di farmacia individuale
 - avere un qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato
 - svolgere attività nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco,
 - esercitare l'attività medica
- UNA SOCIETÀ PUÒ ESSERE SOCIA DI ALTRA SOCIETÀ CHE È TITOLARE DI ALTRA FARMACIA?** sì, salvo incompatibilità su produzione e informazione farmaco

Seminario di specializzazione

LA GESTIONE FISCALE E AMMINISTRATIVA DEI B&B E LA NUOVA DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI TURISTICHE BREVI

Scopri le sedi in programmazione >